



COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOsa

Provincia di Caltanissetta

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 del Registro

Anno 2019

Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e Piano annuale assunzioni per l'anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori Assessori:

		P/A
FIACCATO ANTONINO	Sindaco	P
MACALUSO AGATINO	Vice Sindaco	P
DI GANGI LORENA	ASSESSORE	P
STELLA FABRIZIO GIUSEPPE RAIMONDO	ASSESSORE	A
NATALE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
TOTALE		Presenti 4 Assenti 1

Presiede l'adunanza il SINDACO FIACCATO ANTONINO nella sua qualità di Sindaco.

Con la partecipazione del Segretario Capo Dott.ssa LACAGNINA CLARA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e Piano annuale assunzioni per l'anno 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 102 del 6/11/2018 la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di avviare le procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. 8/2018;
- con Deliberazione n° 132 del 28/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, provvedimento che qui si intende integralmente riportato;

DATO ATTO CHE con la predetta deliberazione, sono state avviate le procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) ex art. 20 del D.Lgs 75/2017, L.R. 17/2016 e L.R. 8/2018, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'art. 26 comma 6 della L.R. 8/2018, per n. 10 unità di personale, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, dell'art. 30 della L.R. 5/2014, stipulati ai sensi delle ex LL. RR. nn. 85/95 e 16/2006 e ss. mm.ii.;

CHE per l'effetto è stata rideterminata la dotazione così come di seguito:

Categoria	Posti previsti in dotazione organica	Posti coperti tempo indetermin.	Posti vacanti	Lavoratori a tempo determinato "Contrattisti da stabilizzare"
Cat. D	5	3	2	0
Cat. C	18	10	8	5
Cat. B	10	4	6	5
Cat. B3	1	1	0	0
Cat. A	6	5	1	0
Sommano	40	23	17	10

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n.133 del 28/12/2018, ha provveduto ad autorizzare le proroghe fino al 31/12/2019 dei n. 10 rapporti di lavoro, a tempo determinato e parziale, in essere presso l'Ente, dando atto che tale proroga è funzionale alla stabilizzazione;

DATO ATTO che, nell'anno in corso, sono state collocate in quiescenza, n. 2 unità di Categoria C e che è stato risolto il rapporto di lavoro n. 1 unità di Cat. A per decesso;

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 74 del 9/08/2019, avente ad oggetto "Ricognizione delle eccedenze di personale - anno 2019 - adempimento annuale ai sensi dell'articolo 33, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'articolo 16 legge 12 novembre 2011 n. 183." con la quale è stato accertato che non esistono situazioni di soprannumero e, comunque, eccedenze di personale a tempo indeterminato;

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 76 del 9/08/2019 con la quale è stato disposto di attuare il programma triennale del fabbisogno di personale di cui alla deliberazione G.C. n. 132/2018, per la parte relativa alle procedure di reclutamento speciale transitorio di cui all'art. 20 del D.lgs.75/2017, dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018, con le procedure previste dall'art. 22 della L.R. n. 1/2019, e per l'effetto ai sensi del comma 1, del citato articolo 20 del D.Lgs.n.75/2017, fermo restando la necessità di dover procedere all'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio

2019/2021 e del programma annuale per il 2019, prima di procedere alla definizione della procedura di stabilizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 121 del 30/11/2018, con la quale è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2018-2021;

Richiamati :

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale al fine migliorare la funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio ;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che dispone : *“A decorrere dall’ anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”* ;
- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal D.Lgs. n. 75/2017 che dispone : *“Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, comma 4. ”*.

Considerato :

- che il D. Lgs. n. 75/2017 ha operato un’inversione del ruolo della dotazione organica rispetto al piano di fabbisogno del personale, prevedendo che in sede di definizione del piano triennale del fabbisogno di personale ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’art. 6 – ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima ..., garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avvenga nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente ;
- che sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica è stata pubblicata la direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08/05/2018 recante le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

Rilevato:

- che l'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) è stato modificato dall’art. 22, comma 2, del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con L. 21/06/2017 n. 96, stabilendo che nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018, le facoltà assunzionali di personale a tempo

indeterminato di qualifica non dirigenziale sono innalzate dal 25% al 75% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente purché il rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente risulti inferiore al limite fissato per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari con apposito decreto del Ministero dell'Interno (che per il triennio 2017 – 2019 è stato adottato in data 10/04/2017) e che per l'anno 2019 le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato sono pari al 100% del personale cessato;

Rilevato, altresì che ai sensi dell' art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii. :

- sono confermate le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 - bis e 557 - ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, rispettivamente sanciscono il principio di riduzione delle spese di personale negli enti soggetti al patto di stabilità, specificano le spese di personale da considerare ai fini dell'applicazione del comma 557 e stabiliscono il divieto di assunzione in caso di mancato rispetto del comma 557 (comma 5, quarto periodo) ;
- a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile (comma 5, quinto periodo) ;
- è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (comma 5, quinto periodo);
- si stabilisce, al comma 6, che i limiti previsti dal medesimo art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.
- l'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122, secondo cui :
“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”* ;
- l'art. 1, comma 557 – ter , della legge n. 296/2006 e s.m. i., secondo cui *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del*

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

- l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che così recita : *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.”*;
- l'art. 1, comma 557 – quater della legge n. 296/2006, inserito dall'art. 3, comma 5 – bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in virtù del quale : *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*(triennio 2011/2013) ;
- il comma 762 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734”* (con la conseguenza che per il futuro i vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio);
- l'art. 9, comma 1 – quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla L. n. 169/2016, secondo cui a decorrere dall'anno 2017 la mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto è sanzionata con la penalità del blocco delle assunzioni (anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) che scatterà anche nell'ipotesi di ritardo nella trasmissione dei documenti alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) rispetto al termine di trenta giorni dalla loro approvazione e cesserà all'atto di approvazione e invio dei documenti .

Dato atto:

- che nel 2019, oltre alle capacità assunzionali dell'anno in corso, sono altresì utilizzabili le capacità assunzionali degli anni 2016, 2017 e 2018 ;
- che nell'anno 2015 non si sono verificate cessazioni di personale a tempo indeterminato,
- che nell'anno 2016 sono cessati dal servizio tre dipendenti a tempo indeterminato, rispettivamente due di categoria A e una di B, la cui spesa annua è pari complessivamente a € 52.156,08, *al netto dei conseguenti oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente e calcolati con le misure tabellari previste dal contratto collettivo 2016/2018;*
- che nell'anno 2017 sono cessati dal servizio quattro dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 3 di categoria C e n. 1 unità di categoria B la cui spesa annua è pari complessivamente a € 79.066,32 *al netto dei conseguenti oneri contributivi e fiscali a*

carico dell'ente e calcolati con le misure tabellari previste dal contratto collettivo 2016/2018;

- che nell'anno 2018 è cessato un dipendente di categoria B e un dipendente di categoria C, la cui spesa annua è pari complessivamente a €. 38.378,16 *al netto dei conseguenti oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente e calcolati con le misure tabellari previste dal contratto collettivo 2016/2018;*
- che nell'anno 2019 sono cessati dal servizio di due dipendente di categoria C nel 2019 e n. 1 dipendente di Categoria A, la cui spesa annua è pari complessivamente a €. 57.749,16, *al netto dei conseguenti oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente e calcolati con le misure tabellari previste dal contratto collettivo 2016/2018;*

○ tenuto conto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016 (n. 32) e della popolazione residente al 31/12/2016 (n. 5342 abitanti), risulta un rapporto di 1 dipendente ogni 166 abitanti ;

○ tenuto conto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2017 (n. 27) e della popolazione residente al 31/12/2017 (n. 5253 abitanti), si registra un rapporto di 1 dipendente ogni 194 abitanti;

- tenuto conto del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 (n. 24) e della popolazione residente al 31/12/2018 (n. 5125), si registra un rapporto di 1 dipendente ogni 213 abitanti;

○ pertanto, sia nel 2018 che nel 2019, il rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente risulta indubbiamente più virtuoso rispetto al rapporto medio stabilito con il decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 per i Comuni da 5000 a 9999 abitanti e pari a 1/159 ;

- che, secondo quanto comunicato dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, il rapporto tra spesa del personale dell'anno precedente (pari ad € 1.176.651,14 – Macro aggregato 1.1) e la media delle entrate correnti registrate nei consuntivi dell'ultimo triennio (pari ad € 3.479.503,08 è pari al 33,82 % e risulta superiore al 24 % ;

- che l'Ente ha una capacità assunzionale di € 39.117,06 nel 2017 (pari al 75% della spesa dei cessati nel 2016);

che l'Ente ha una capacità assunzionale di € 59.299,74 nel 2018 (pari al 75% della spesa dei cessati nel 2017); .

- che l'Ente ha una capacità assunzionale di €. 38.378,16 per il 2019, somma pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno 2018;

- che l'Ente ha una capacità assunzionale di €. 57.749,16 per il 2020, somma pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno 2019 e, quindi, una capacità assunzionale complessivamente considerata e utilizzabile nel triennio 2019-2021 di € 194.544,12;

Dato atto:

- che nel Comune prestano servizio 21 dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno come da prospetto :

Categoria giuridica – posizione economica	Profilo professionale	n. Unità
D- D5	Direttivo Amministrativo	1
D - D2	Funzionario contabile	1
D - D5	Comandante P.M.	1
C		
- C5	Istruttore Amministrativo	3
C – C5	Istruttore contabile	1
C – C4	Geometra	3
C – C4	Istruttore amministrativo	1
B3 – B4	Coordinatore servizi esterni	1
	Esecutore operativo	
B-B5	specializzato	1
B - B 4	Esecutore operativo specializzato	1
B – B1	Esecutore operativo specializzato	2
A – A4	Operatore generico	4
A - A1	Operatore generico	1
TOTALE		n. 21

che nel Comune prestano, altresì, servizio n. 10 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale di cui n. 1 stipulato ai sensi delle Leggi Regionali n. 85/95 e n. 9 stipulati ai sensi della Legge Regionale n. 21/2003, come da prospetto, dando però

Categoria	Profilo professionale	n. Unità
giuridica/posizione economica		
C 1	Istruttore	n. 3
C 1	Agente di Polizia Municipale	n. 2
B 1	Esecutore	n. 4
B 1	Esecutore	n. 1
TOTALE		n. 10

- che le spese di personale nell'anno 2018, calcolate ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ammontano ad € 999.810,69;
- che viene rispettato il principio di contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 ("**spesa potenziale massima**" pari ad € **1.315.444,18**) in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 557 – quater , della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 – bis del D. L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 ;
- che l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, lettera b), della Legge n. 296/2006, con la deliberazione di G.M. n. 30 del 10.07.2012 ha provveduto alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratiche – amministrative riducendo i settori funzionali da 5 a 4 in modo da diminuire l'incidenza delle posizioni dirigenziali ;
- che questa Amministrazione, riconoscendo le professionalità acquisite con anni di esperienza lavorativa in settori spesso nevralgici per l'Ente dal personale precario (che oggi rappresenta all'incirca il 30% della forza lavorativa del Comune e contribuisce in modo determinante al regolare funzionamento dell'Ente e all'efficiente erogazione dei servizi di competenza), intende attivare le procedure per la definitiva stabilizzazione dello stesso nel rispetto delle vigenti normative;

Richiamati :

- l'art. 3 Legge della Regione Sicilia del 29/12/2016 n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario" che così dispone al comma 1: "... i comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le risorse previste dall'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- l'art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della Legge Regionale 08/05/2018, n. 8 che così recita :
 - ~~al comma 1, n. 73 e della relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente :~~

"22.. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" ;
 - ~~al comma 5 :~~ *"Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28." ;*
 - ~~al comma 6 :~~ *"Fermo restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo*

30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (che istituisce un Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari derivanti dall'abrogazione di norme già recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi."

- ~~al comma 7: "Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sul capitolo 19130, 19131 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti~~

della spesa del personale propria dei singoli enti.";

- al comma 8 : *"La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)."*

Visti:

- l'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 101/2013, convertito dalla L. 125/2013, che contempla una disciplina dei processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni ;
- l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che nel recepire la disciplina statale prevede norme attuative delle disposizioni finalizzate alla eliminazione o, comunque, alla riduzione dell'elevato numero di contratti di lavoro a tempo determinato instaurati dalla P.A. ;
- la circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 5500/US1/2014 del 03/02/2014 che riporta disposizioni attuative del citato art. 30 ;
- l'art. 20 del D.,Lgs. n. 75/2017 che prevede ulteriori norme per il "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" .

Considerato che l'importo della spesa annuale presunta a regime per la stabilizzazione e l'assunzione dei 10 dipendenti anzidetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale, per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, a quello a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015 (art. 3, comma 1, ultimo periodo della L. R. n. 27/2016), ammonta presuntivamente ad € 173.094,94 (comprensivi degli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL delle funzioni locali e degli oneri a carico dell'Ente), oltre gli eventuali assegni per il nucleo familiare se e in quanto dovuti .

Dato atto :

- che, come comunicato dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario la media della spesa complessiva dei lavoratori a tempo determinato relativa al triennio anteriore al 2016 (2013 - 2015) può essere quantificata in € 172.176,11;
- che, inoltre, come si evince dalla nota anzidetta, la media della spesa complessiva dei lavoratori a tempo determinato del triennio 2015 - 2017 si può quantificare in € 175.517,16 ;
- che la spesa complessiva annua a regime di € 173.094,94, necessaria per la stabilizzazione dei 10 dipendenti a tempo determinato di cui sopra in servizio presso il Comune di Santa Caterina Villarmosa rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e non supera né la media del triennio anteriore al 2016 (triennio 2013-2015) né la media del triennio 2015 - 2017 delle risorse utilizzate per i contratti di lavoro flessibile e, in particolare, per i contratti a tempo determinato.

Ritenuto, pertanto, di destinare per intero alle procedure di stabilizzazione le risorse di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122 e ss.mm.ii., come sopra quantificate, già previste per i contratti flessibili e, in particolare, per gli anzidetti contratti a tempo determinato (nel rispetto del limite del loro ammontare medio relativo sia al triennio 2013-2015 che al triennio 2015-2017, previsto rispettivamente dall'art. 3, comma 1, della L. R. n. 27/2016 e dall'art. 26, comma 5, della L. R. n. 8/2018), e che sono aggiuntive rispetto alle risorse relative alle capacità assunzionali risultanti dal turn over, ai sensi dell' art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) modificato dall'art. 22, comma 2 del D.L n. 50/2017, conv. con L. n. 96/2017, e dall'art. 1, comma 863 della Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) .

Visto il comma 6 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, in virtù del quale per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari è riconosciuto, dalla data di assunzione e fino all'anno 2038, un contributo regionale in misura pari a quanto previsto dal comma 10 (contributo per la proroga del personale a tempo determinato) e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti. Ai sensi del successivo comma 8, la mancata, ingiustificata, stabilizzazione entro il 31.13.2020 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie

Dato atto :

- che l'Ente, nell'esercizio 2018, ha rispettato il pareggio di bilancio ed ha trasmesso in data 01/04/2018 la relativa certificazione al Ministero dell' economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ;

- che viene rispettato il principio di contenimento della spesa di personale (pari ad € 999.810,69 per il 2018) rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 (“**spesa potenziale massima” pari ad € 1.315.444,18**), in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 557 – quater , della Legge n. 296/2006, introdotto dall’art. 3, comma 5 – bis del D. L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 ;
- che il Comune è in regola con gli obblighi di assunzione ai sensi dell’art. 3 della legge 68/99;
- che è stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione di cui al D.M. del 10/04/2017;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018 ;
- che non risulta gravare sull’Ente alcuno specifico divieto di assunzione ;
- che l’Ente non è strutturalmente deficitario ;

Atteso che, sensi dell’art. 53, comma 1 della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione vanno espressi i pareri sotto il profilo tecnico e contabile .

Vista la normativa regionale in tema di stabilizzazione del personale precario:

- L. R. 08/05/2018, n. 8 ;
- L.R. 29/12/2016 n. 27 ;
- L.R. 17/03/2016 n. 3 ;
- L.R. 28/01/2014 n. 5

PROPONE

in coerenza con i fabbisogni dell’Ente stabiliti con gli atti in premessa richiamati e con l’atto di indirizzo impartito con la deliberazione di G.M. n. 102 del 06/11/2018:

- di concludere, entro il 31/12/2019, il processo di stabilizzazione avviato con il Piano triennale dei Fabbisogni 2018/2020, a norma dell’art. 3 della L. R. n. 27/2016, dell’art. 26 della L. R. n. 8/2018 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, e più precisamente la stabilizzazione dei n. 10 lavoratori del Comune di Santa Caterina Villarmosa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale a:
 - 30 ore settimanali per n. 2 unità di categoria C di cui n. 1 agente di polizia municipale e n. 1 istruttore amministrativo, in servizio presso il comune di Santa Caterina Villarmosa;
 - 18 ore settimanali per n. 3 unità per il personale di categoria C, con contratti di lavoro subordinato stipulati ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale n. 21/2003, in servizio presso il Comune di Santa Caterina Villarmosa;
 - 19 ore e 50 minuti per n. 4 unità di personale di categoria B, con contratti di lavoro subordinato stipulati ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale n. 21/2003, in servizio presso il Comune di Santa Caterina Villarmosa;

24 ore settimanali per l'unità di personale di categoria B, con contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi della L.R. 85/95, in servizio presso il Comune di Santa Caterina Villarmosa;

- di stabilizzare i lavoratori di cui al punto 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale, per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, a quello relativo ai rispettivi contratti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015, secondo il prospetto sopra riportato ;
- di dare, quindi, atto che le predette assunzioni saranno così effettuate:

ANNO 2019	Fabbisogno annuale:
<p>a) Avvio e conclusione procedure di stabilizzazione: Risorse aggiuntive (art. 3, comma 1 L. R. n.27/2016, art. 26, comma 5, L. R. n. 8/2018). Copertura a regime (art. 7 L.R. n. 27/2016; art. 26, comma 8, L.R. n. 8/2018)</p> <p>b) Attivazione della procedura concorsuale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di agente di Polizia Municipale – categoria C/C1, previa attivazione di procedura di mobilità volontaria, prevista dall'art. 30 e 34bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.</p> <p>c) Attivazione della procedura concorsuale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di</p>	<p>Proroga del servizio in comando prestato per il Responsabile del Settore III – Assetto del territorio</p> <p>Processo di stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale, per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, a quello relativo ai rispettivi contratti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015 dei lavoratori come sopra indicati.</p> <p>Importo spesa annuale presunta: € 173.094,94</p> <p>(comprensivi degli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL delle funzioni locali e degli oneri a carico dell'Ente) oltre eventuali assegni per il nucleo familiare se dovuti .</p>

Istruttore amministrativo – categoria

C/C1 e n. 1 posto di Istruttore contabile – categoria C/C1, previa attivazione di procedura di mobilità volontaria, prevista dall'art. 30 e 34bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.

Risorse assunzionali ordinarie (art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), modificato dall'art. 22, comma 2, D.L n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, e dall'art. 1, comma 863 della Legge n. 205/2017) : € 194.544,12

Dato atto che la programmazione delle assunzioni indicate al punto a), derivando da procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato già in servizio nell'Ente, trova copertura nel Bilancio comunale, anche considerato che si tratta di costi di personale già sostenuti nei numerosi esercizi e programmati per i futuri e per i corrispondenti contratti di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della previsione del contributo regionale di cui all'art. 3, comma 6, della L.R. 27/2016 per l'intera durata.

ANNO 2020

Attivazione della procedura
a) concorsuale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore amministrativo – categoria C/C1, previa attivazione di procedura di mobilità volontaria, prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.

Risorse assunzionali ordinarie (art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), modificato dall'art. 22, comma 2, D.L n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, e dall'art. 1, comma 863 della Legge n. 205/2017) : € 133.511,88.

ANNO 2021

<p>a) Attivazione della procedura concorsuale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di agente di Polizia Municipale – categoria C/C1, previa attivazione di procedura di mobilità volontaria, prevista dall'art. 30 e 34bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.</p> <p>Risorse assunzionali ordinarie (art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), modificato dall'art. 22, comma 2, D.L n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, e dall'art. 1, comma 863 della Legge n. 205/2017) : € 113.167,80</p>	
--	--

4. di dare atto che per effetto delle assunzioni programmate la dotazione organica dell'Ente viene rimodulata come segue:

CAT.	POSTI PREVISTI	PROFILO PROFESSIONALE	COPERTO	VACANTE	ORARIO	ACCESSO
D	1	Direttivo Amministrativo	1	0	36	
D	1	Direttivo contabile	1	0	36	
D	1	Direttivo tecnico	0	1	36	
D	1	Comandante Polizia Municipale	1	0	36	
D	1	Assistente Sociale	0	1	18	
C	6	Istruttore amministrativo	4	2	36	
C	1	Istruttore amministrativo	0	1	30	Stabilizzazione
C	2	Istruttore amministrativo	0	2	18	Stabilizzazione
C	2	Istruttore contabile	1	1	36	
C	3	Istruttore tecnico	3	0	36	
C	1	Agente Polizia municipale	0	1	30	Stabilizzazione
C	1	Agente Polizia municipale	0	1	18	Stabilizzazione
C	2	Agente Polizia municipale	0	2	36	
B3	1	Coordinatore servizi esterni	1	0	36	
B	4	Esecutore operativo specializza	4	0	36	
B	1	Esecutore operativo specializza	0	1	24	Stabilizzazione
B	4	Esecutore operativo specializza	0	4	19.50	Stabilizzazione
B	1	Esecutore operativo specializza	0	1	36	Categ. Protette
A	6	Operatore generico	5	1	36	
	40		21	19		

- di dare atto che il costo della dotazione organica rimodulata anche a seguito della
5. prevista stabilizzazione, garantisce l'invarianza finanziaria rispetto alla precedente, ugualmente con le assunzioni programmate negli anni 2019 e 2020 viene rispettato il tetto della "spesa potenziale massima" pari ad € 1.315,444,18;
 6. di riservarsi di rideterminare la programmazione del fabbisogno per gli anni 2019 - 2021 qualora si dovessero verificare altre esigenze nelle specifiche annualità;
 7. di dare atto che la stabilizzazione del personale precario non comporterà aumento della spesa in quanto verranno utilizzate le risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L.31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122 e ss.mm.ii, richiamate dall'art. 3, commi 1 e 6, della L. R. n. 27/2016, dall'art. 7 della L.R. n. 27/2016 e dall'art. 26 della L. R. n. 8/2018 ;
 8. di dare mandato al responsabile del settore amministrativo di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato e al responsabile del settore economico e finanziario di provvedere ad ogni altro adempimento inerente la spesa del personale in argomento.
 9. di dare atto che in ordine al presente Piano triennale dei fabbisogni di personale dovrà essere acquisito il prescritto parere del Revisore dei conti ai sensi dell' art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e attestato quanto previsto dall'art. 26, comma 5, della L. R. n. 8/2018;

10. di assicurare nell'adozione del presente piano la preventiva informazione sindacale;
11. di trasmettere il presente piano triennale, a cura del Sindaco legale rappresentante dell'Ente, alla Regione Sicilia - Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica.

IL Proponente

F.to (Dott.ssa RANDAZZO ROSA)

Ai sensi dell'art.12 della l.r.30/2000, si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica.

Data, 07-11-2019

Il Capo Settore

F.to Dott.ssa RANDAZZO ROSA

Ai sensi dell'art.12 della l.r.30/2000, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Data, 07-11-2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to Rag. DI MARTINO GINO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevolmente resi ai sensi dell'art. 12 della L.R.n.30/2000, tanto per la regolarità tecnica quanto per quella contabile, rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario.;

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti, espresso in senso favorevole, giusto verbale n. 07 del 19/11/2019, registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 10663.

Ritenuto provvedere in merito;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Approvare la superiore proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa che se anche non materialmente riportata qui si intende integralmente trascritta;

INDI

Con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

Dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 della l.R. n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to SINDACO FIACCATO ANTONINO

L'Assessore Anziano

F.to MACALUSO AGATINO

Il Segretario Capo

F.to Dott.ssa LACAGNINA CLARA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. 1125

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On – Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno **21-11-2019** al giorno **06-12-2019** e che avverso la stessa sono/non sono stati presentati a questo ufficio opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Capo

F.to Dott.ssa LACAGNINA CLARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44:

DICHIARA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata:

- Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva dall'Organo collegiale;
- Σ Deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di
- ≤ giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44

Li, _____

Il Segretario Capo

F.to Dott.ssa LACAGNINA CLARA